



NORME E IMPRESA



Con lo statuto delle imprese raddoppia la trattativa privata – Pagamenti diretti nei subcontratti

Il 90% dei progetti ora senza gara

Più garanzie per i subappaltatori

DI VALERIA UVA

Ancora un raddoppio della trattativa privata per gli appalti pubblici. Dopo l'innalzamento a un milione della soglia per i lavori e a 100mila euro per gli incarichi di progettazione, decisi non più tardi di luglio con il decreto sviluppo, ora il Parlamento interviene di nuovo, stavolta solo sulla progettazione e cancella l'obbligo di mettere a gara i servizi di architettura e ingegneria sopra i 100mila euro. Fermandosi, per ragioni di forza maggiore, sul ciglio della soglia europea.

Dunque il blitz della Lega (si veda il n. 40/2011 di «Edilizia e Territorio») spinta dalla pressione dei sindaci delle amministrazioni soprattutto del Nordest è arrivato fino in fondo. In pratica la legge sullo statuto delle imprese approvata in via definitiva il 3 novembre e in attesa solo di essere pubblicata in «Gazzetta» consente ora di affidare in via diretta senza gara le progettazioni sotto i 125mila euro (se amministrazioni statali) e sotto i 193mila per tutte le altre, comprese Regioni e Comuni. Un bel salto. A tradurlo in cifre ci ha provato subito l'**Oice** prendendo a base i numeri delle gare del 2010: «Ora la pubblica amministrazione potrà affidare a trattativa privata il 92,7% degli incarichi» ha commentato il presidente dell'associazione delle società di ingegneria, **Gabriele Giacobazzi**, che ha messo in evidenza due effetti negativi. Il primo è il rischio di incentivare «il processo di suddivisione degli incarichi di rilievo comunitario, al fine di farli rientrare nelle più flessibili procedure nazionali». Il secondo è un danno diretto alle casse pubbliche: «Il compenso oggetto di una procedura negoziata è infatti, mediamente, ben più elevato rispetto a quello oggetto di una procedura aperta – sostiene **Giacobazzi** – dove si registra un ribasso medio del 40 per cento».

In ogni caso a farne le spese sarà la trasparenza del processo di selezione: le tutele da questo punto di vista sono molto blande, perché il codice appalti si

PMI: DEFINIZIONI

Secondo le regole Ue

Media Impresa

- Organico inferiore a 250 persone
- Fatturato non oltre i 50 milioni di euro o bilancio non superiore a 43 milioni

Piccola Impresa

- Organico inferiore a 50 persone
- Fatturato o totale di bilancio annuale non oltre i 10 milioni di euro

Micro Impresa

- Organico inferiore a 10 persone
- Fatturato o totale di bilancio annuale non oltre i due milioni di euro

limita a un generico richiamo al rispetto dei principi europei di non discriminazione, della stessa trasparenza e della proporzionalità. Ma di fatto l'ultima parola nell'affidamento degli incarichi in via diretta resta al responsabile unico del procedimento.

D'altro canto la norma dello statuto delle imprese asseconda quella che è una tendenza ormai inarrestabile al localismo anche negli appalti pubblici, che vede molte amministrazioni locali schierarsi apertamente a favore di commesse limitate a livello regionale e ritenute per questo motivo «più semplici e più controllabili».

Per le gare residue lo statuto porta una magra consolazione: la riduzione dei documenti di gara. C'è infatti una norma che consente ai candidati di partecipare anche con una semplice autocertificazione dei requisiti di idoneità. Niente più bilanci, fatture e parcelle da presentare per concorrere all'assegnazione del servizio, dunque. Anche se a una prima lettura la disposizione lascia aperti almeno due dubbi. Il primo è proprio l'ambito di applicazione: non è chiaro cioè se essa è valida anche per i professionisti perché il testo cita le «micro, piccole e medie imprese che partecipano alle ga-

re di appalto di lavori, servizi e forniture», riaprendo così l'annosa questione di assimilare i professionisti alle imprese. Ma del resto anche quando innalza la soglia della trattativa privata, lo statuto dichiara di farlo per «favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici di lavori e servizi di progettazione». Dunque l'equiparazione di fatto è nella legge.

Molti più dubbi restano sull'applicazione dell'autocertificazione anche agli appalti di lavori, come è testualmente scritto nell'articolo 12. Perché non si capisce bene dove sia la semplificazione. Infatti, almeno nella fascia sopra i 150mila euro (decisamente prevalente) già da dieci anni per provare i requisiti tecnici basta un solo pezzo di carta: l'attestato Soa. Che ora verrebbe sostituito da un altro pezzo di carta, ovvero dall'autocertificazione, peraltro con una forte diminuzione dei controlli. Sempre l'articolo 12 prevede infatti che solo per le micro, piccole e medie imprese (la definizione, ampia, è nella scheda qui in alto) la stazione appaltante non può più fare i controlli a campione sul 10%, ma deve limitarsi a verificare l'aggiudicatario. Ancora più di difficile interpretazione il riferimento alle sanzioni per le false dichiarazioni: resta l'espulsione dal mercato per un anno, ma non si citano più quelle pecuniarie previste dal codice appalti.

SUBAPPALTO

Importanti le garanzie che possono applicarsi ai subappaltatori. Anche se in questo caso serve un po' di cautela e una lettura approfondita della norma. Si invitano le stazioni appaltanti a evidenziare la possibilità di subappalto «garantendo – citazione testuale – la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento, da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento». Sembra quindi che ora tocchi alla

APPALTI: MINIRIFORMA IN 10 MOSSE

Le misure per i contratti pubblici nello statuto delle imprese

- 1 Progettazione**
Incarichi affidabili senza gara fino alla soglia europea di 193mila euro (amministrazioni locali) o 125mila (amministrazioni centrali) a cura del Rup
- 2 Pubblicità**
Obbligo per Stato, Regioni ed enti locali di pubblicare sui propri siti le gare sotto soglia disponibili per le micro, piccole e medie imprese ed evidenziare i subappalti possibili
- 3 Subappalto**
Obbligo per la stazione appaltante di garantire i pagamenti diretti, tramite bonifico bancario, al subappaltatore nei vari stati di avanzamento
- 4 Aggregazioni**
Le stazioni appaltanti devono privilegiare associazioni temporanee di imprese, forme consortili e reti di impresa negli appalti
- 5 Servizi pubblici locali**
Ridimensionare gli ambiti di servizio compatibili con la dimensione delle comunità locali per la manutenzione, il verde, la riqualificazione del patrimonio pubblico
- 6 Localismo**
Le stazioni appaltanti devono prevedere forme di coinvolgimento delle imprese locali nella realizzazione delle grandi infrastrutture e nelle opere compensative connesse
- 7 Qualificazione**
Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità
- 8 Documenti di gara**
Vietato chiedere a tutti i partecipanti alle gare di lavori, servizi e forniture documenti o certificati già in possesso della Pa o documenti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti dal codice appalti
- 9 Controlli**
Solo per le micro, piccole e medie imprese i controlli sui requisiti tecnici si svolgono solo sull'aggiudicatario
- 10 Fatture quietanzate**
Anche per i subfornitori con posa in opera senza limiti di importo c'è l'obbligo per l'appaltatore di esibire alla stazione appaltante prima del Sal le fatture quietanzate

stazione appaltante anche garantire ai subappaltatori i pagamenti diretti a ogni Sal, e dunque il subentro in caso di inadempienza dell'appaltatore. Del resto come ha fatto notare anche lo stesso relatore del Ddl, **Enzo Rasi**, prima la norma si limitava solo a garantire la «conoscibilità» del pagamento, ora invece la portata sembra molto più forte.

La Finco (l'associazione dell'industria delle costruzioni) ha ottenuto poi un risultato positivo con la norma che rafforza le tutele verso i subfornitori con posa in opera, perché estende a tutti questi contratti, senza limi-

ti di soglia, l'obbligo – in realtà spesso disatteso – di verificare prima di concedere il pagamento del Sal all'appaltatore il pagamento delle fatture ai suoi fornitori, già oggi previsto per il subappalto e, appunto, per le grosse forniture.

Lo statuto delle imprese concede poi un anno per il recepimento della direttiva sui ritardi nei pagamenti, ma prevede con un decreto attuativo di far scattare le indagini Antitrust per abuso di posizione dominante, in caso di comportamenti illeciti verso le Pmi. ■

@

Sul nostro sito il testo della legge con lo statuto delle imprese

www.ediliziaterritorio.ilssole24ore.com